

## OSSERVAZIONI SETTORE SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE al Complemento sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte

Link al complemento

[https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/schede\\_intervento\\_16dic2022.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-12/schede_intervento_16dic2022.pdf)

### **SRD08 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI**

Azione 2 – Produzione di energia: contribuisce in maniera diretta e significativa alle necessità individuate nell'esigenza 2.3 “Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di comunità energetiche”

Gli investimenti di cui all'Azione 2) sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo attraverso l'utilizzo delle risorse naturali quali il sole, l'acqua, il vento, la geotermia nonché attraverso la valorizzazione della biomassa proveniente da scarti di lavorazione agricola e agroalimentare, biomasse legnose e derivanti da residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, promuovendo l'uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull'uso a cascata della biomassa. Gli impianti a biomassa saranno vincolati alla sola produzione termica o alla cogenerazione di energia termica ed elettrica, alla filiera corta e al rispetto delle normative (localizzazione e emissioni) sulla qualità dell'aria.

### **Sezione 4 SRD08 - Altre normative pertinenti**

Aggiungere d.lgs 199/2021 e Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) approvato con DCR n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022.

**Beneficiari:** Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata

### **Criteri di ammissibilità**

Azione 2 - Produzione di energia

CR02 - Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR03 – Il beneficiario deve essere ubicato in aree classificate altimetricamente come **montagna o collina** ai sensi del pertinente allegato del presente CSR.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili **ad uso collettivo**, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell'energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento.

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2115.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio regionale.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile pari a 30.000 euro.

CR10 - Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 500.000 euro.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali i lavori o le attività siano avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine di 12 mesi.

CR12 – L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di **infrastrutture per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo** (cosa si intende per uso collettivo? In ambito energia le configurazioni di autoconsumo in forma collettiva sono regolamentate dal d.lgs 199/2021 e prevedono per esempio le Comunità energetiche). Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

a) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a biomassa (cippato o a pellets);

f) impianti combinati (biomassa + solare termico e/o fotovoltaico) per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o degli impianti realizzati in attuazione del presente intervento.

CR13 – La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla Sezione 5.3.10 della scheda intervento nazionale del Piano Strategico PAC. (da verificare) Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt.

CR14 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altri soggetti (pubblici o privati) (cfr CR15) operanti in ambito locale. L'ambito locale di provenienza della biomassa è definito come il territorio piemontese, verificato per tramite della documentazione di supporto all'applicazione del Reg UE 995/2010 EUTR.

CR15 – La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e): b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;

CR16 – La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica stabilita in 80%.

CR17 – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria.

CR18 – Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le disposizioni regionali di dettaglio. Non sono ammessi impianti per la produzione di energia da fonte idrica

CR19 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

## **Ammissibilità delle spese**

Non sono ammissibili

- impianti per la produzione di energia elettrica superiori a 1MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti per la produzione di energia termica superiori a 3 MW di potenza se non inseriti nell'ambito di una strategia di sviluppo locale Leader;
- impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli; **nemmeno agrivoltaico? Lo si esclude perchè già finanziato dal PNRR?**
- impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta; **è in contrasto con "CR3 la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto beneficiario ovvero superare tale fabbisogno". Se si vuole incentivare l'uso collettivo è probabile che sia necessario immettere in rete il surplus di energia prodotta rispetto al fabbisogno. Inoltre, è praticamente impossibile non collegare l'impianto alla rete, perché questa funge da accumulo quando il consumo è basso e restituisce quando al consumo non si arriva con la produzione istantanea.**
- Per la produzione di energia, non è ammesso l'utilizzo di "biomasse combustibili" diverse da quelle riportate nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere b), c), d) ed e):

### **- Forma e tassi di sostegno**

AZIONE 2 - Produzione di energia Forma di sostegno: sovvenzione in **conto capitale**

Tipo di sostegno: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario

Intensità di aiuto Aliquota - **Soggetti pubblici: 100% - Soggetti privati: 90%**

## **DEMARCAZIONE**

Per gli interventi di cui all'AZIONE 2 - Produzione di energia, nella proposta progettuale dovranno essere definite le eventuali integrazioni con linee di finanziamento nazionali (es. "conto termico") o all'inclusione di iniziative nell'ambito delle "comunità energetiche"; il bando definirà le possibili casistiche e, per ciascuna, la demarcazione.

## **SRD13 - INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**Azione 2 a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.**

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di **trasformazione e/o commercializzazione** (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa: 1) imprese che effettuano la sola commercializzazione 2) imprese in difficoltà 3) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante)

### **Criteri di ammissibilità**

CR12- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di **1 MWe** (N.B. le misure in ambito FESR che promuovono le fonti rinnovabili non prevedono un limite massimo di potenza; a parte questo, è opportuno che i futuri bandi relativi a SRD13 ricalchino i nostri requisiti minimi di ammissibilità delle misure FESR) mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
- b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende (dubbio: In questo caso non si configurerebbe come attività di gestione rifiuti che necessita di iscrizione all'Albo dei gestori?), operanti in ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente piano, le Autorità di Gestione Regionali declinano il concetto di ambito locale;
- c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
- e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate; f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

### **SRD13 - Forma e importi o tassi di sostegno**

Forma di sostegno: Sovvenzione in conto capitale

Tipo di sostegno: Rimborso di spese effettivamente sostenute

Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)

Aliquota base 40% Prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'all.1 del TFUE

20% Eventuali altre specifiche Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.

**Demarcazione** (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali) L'intervento prevede un'ottica di complementarietà con il sostegno previsto per le OCM, gli altri fondi comunitari, nazionali, regionali e il PNRR. DA APPROFONDIRE

Vale la pena di inserire demarcazione con FESR. Per esempio: La complementarietà è possibile in particolare con i fondi FESR, fatta salva la necessità di escludere il doppio finanziamento, vietato dalla legislazione comunitaria sulla gestione dei fondi.